

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 13 – 18 GIUGNO 2019

L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI E L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA

In questi ultimi tempi abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti da parte di una particolare categoria di clienti, circa il nuovo obbligo di adeguare il proprio registratore di cassa o di acquistarne uno nuovo con le caratteristiche previste dalle nuove disposizioni di legge.

Con la presente informativa cerchiamo di fare il punto della normativa allo stato attuale, precisando che sono ancora molte le incertezze e i dubbi operativi non ancora risolti o chiariti. E poiché i risvolti pratico-operativi della questione sono tutt'altro che agevoli da comprendere ed è coinvolto un numero considerevole di operatori, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate torni più compiutamente sul tema fornendo le necessarie linee guida.

DECORRENZA IN DUE TEMPI

Ad oggi, i commercianti al minuto **non sono tenuti ad emettere fattura (elettronica)**, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi **mediante rilascio della ricevuta fiscale** ovvero **dello scontrino fiscale**.

A partire **dal 1° gennaio 2020** (si vedano anche le circolari dello Studio n. 28/2018 e n. 4/2019) tutti i soggetti che effettuano commercio al dettaglio (e attività assimilate) saranno tenuti **a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l'uso del "registratore telematico" (RT)**.

Il Decreto Ministeriale del 14 maggio 2019 ha individuato specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Queste esclusioni operano solamente in fase di prima applicazione dell'obbligo in quanto l'obiettivo è quello di superare in via graduale non solo le esclusioni ma anche il ricorso a scontrini e ricevute fiscali e cioè a quei documenti fiscali sostitutivi della fattura: la certificazione dei ricavi e dei compensi dovrà infatti avvenire esclusivamente ed in modo uniforme in modalità digitale. Inoltre con altro decreto, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ulteriori esoneri potranno essere previsti in ragione del livello di connessione di rete necessaria per la trasmissione dei dati (al momento non è stato previsto ancora nulla in tal senso).

Gli esoneri ricomprendono:

- le operazioni già oggi escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino e ricevuta;

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale

A far data **dal 1° luglio 2019** l'obbligo scatterà per tutti gli esercenti con un **volume d'affari annuo superiore a € 400.000** (la verifica va fatta sul volume d'affari al 31/12/2018), con esclusione (ma solamente fino al prossimo 31/12/2019):

- delle operazioni collegate e connesse a quelle esonerate (di cui sopra);
- delle operazioni marginali che rappresentano una quota non superiore all'1% del volume d'affari dell'anno 2018, anche in relazione a quelle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura.

A partire da tali date, il nuovo adempimento metterà fine all'obbligatorietà (salvo eccezioni) di emettere scontrino e ricevuta fiscale; infatti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **sostituiranno le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi e di tenuta del relativo registro.**

Per contro tutte le operazioni esonerate dalla trasmissione giornaliera dei corrispettivi devono continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi mentre le operazioni connesse, collegate o marginali devono continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.

Come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all'invio telematico dei corrispettivi **in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.** In **caso di scarto del file XML** dei corrispettivi elettronici, l'esercente **avrà 5 giorni** per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l'esercente dovrà:

- dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti **“Registratori Telematici” (RT)** ovvero adattare i misuratori fiscali già esistenti,
- far attivare i suddetti dispositivi dai soggetti autorizzati,
- provvedere a accreditare, censire e rendere identificabili gli apparecchi mediante l'attribuzione di un QR CODE.

Il registratore sarà considerato **in servizio soltanto con il primo invio dei dati.**

Fino a tale momento l'apparecchio può essere utilizzato come registratore di cassa secondo le regole ordinarie.

Per i Signori Clienti interessati all'introduzione delle disposizioni suddette e che non hanno ancora provveduto in proprio a sostituire/modificare il registratore di cassa, lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

INVIO GIORNALIERO E SANZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE

I soggetti esercenti attività di commercio al minuto dovranno trasmettere telematicamente **i dati con cadenza giornaliera.**

L'invio degli stessi con una periodicità diversa da quella prevista, pur in presenza di un sistema di conservazione che ne garantisce l'immodificabilità, configura una violazione potenzialmente in grado di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, relativa non solo ai corrispettivi, ma anche a ulteriori adempimenti (ad esempio, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva) ed è pertanto sanzionabile.

In caso di **corretta certificazione dell'operazione**, ma **ritardata od omessa comunicazione**, la **sanzione amministrativa** è stabilita da un **minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000**.

Se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali**, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al **cento per cento dell'imposta** corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di **omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi** relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con **sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000**.

Con un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e in corso di definizione, potrebbe essere prevista una **moratoria per i primi sei mesi di debutto a condizione che la trasmissione dei dati avvenga entro un mese dall'operazione e senza impatti sulla liquidazione IVA di periodo**. Allo stesso tempo dovrebbe essere previsto, con una regola destinata a impattare a regime (e allineandosi in questo modo all'emissione di e-fatture), che la trasmissione dei corrispettivi debba comunque sempre avvenire **non oltre 12 giorni dalla vendita o dal servizio reso**.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi in questione è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta. In particolare **per ogni misuratore fiscale viene concesso un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dall'esercente, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento**.

Il bonus è valido per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020** ed è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare **in compensazione nel Modello F24 in modalità telematica (con il codice tributo 6899)**. L'importo potrà essere utilizzato in compensazione dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento ed è stato effettuato il pagamento.

Per usufruire del bonus è richiesto il **pagamento tramite strumenti tracciabili**.

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni dei successivi anni d'imposta, fintanto che non se ne conclude l'utilizzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>*